

Commercializzazione olio di oliva - Reg. UE n. 299/2013 - Disposizioni attuative.

Il MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale DG – PIUE con circolare n. 7524 del 20 dicembre 2013, ha emanato le modalità applicative delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 299/2013 che modifica il Reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di controllo ad essi attinenti.

Con il predetto regolamento n. 299/2013 vengono fornite direttive generali, applicabili *a partire dal prossimo 1° gennaio 2014*, in materia di controlli di conformità degli oli d'oliva posti in commercio e lotta alle frodi alimentari (art. 2 bis - Reg. (CEE) n. 2568/91). Viene inoltre stabilito l'obbligo di tenere dei registri di entrata e di uscita per ogni categoria di olio d'oliva ed olio di sansa, per tutte le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono tali prodotti ai fini dell'esercizio della loro professione o a fini commerciali, dalla fase dell'estrazione al frantoio fino all'imbottigliamento incluso (art.7 bis Reg. (CEE) n. 2568/91).

Il decreto ministeriale in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, recante disposizioni attuative delle specifiche prescrizioni regolamentari prevede che i registri di carico e scarico siano tenuti con modalità telematiche nell'ambito del SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale).

Nelle more della pubblicazione del citato decreto e dell'attivazione delle funzionalità telematiche definitive l'AGEA disciplina con la presente circolare le procedure della tenuta del *“registro provvisorio”* così come previsto dalla succitata circolare del MIPAAF a far data del 1° gennaio 2014 .

SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti obbligati alla tenuta del “registro provvisorio” sono quelli definiti dalla circolare del MIPAAF n. 7524 del 20 dicembre 2013:

a) «frantoi»: imprese che esercitano l'attività di molitura delle olive;

- b) «imprese di condizionamento»: imprese che procedono al confezionamento degli oli di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- c) «commercianti di olio sfuso»: chiunque vende allo stato sfuso uno o più oli di cui all'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- d) «raffinerie»: imprese con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di olio di sansa di oliva raffinato secondo le definizioni di cui ai punti 2 e 5 dell'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- e) «contoterzisti»: coloro che effettuano la produzione, la lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi;
- f) «sansifici»: imprese che lavorano la sansa al fine di ottenere l'olio di sansa di oliva greggio.

I soggetti esonerati dall'obbligo in questione sono quelli che detengono esclusivamente oli:

- a) utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all'art. 6, paragrafo 1, del Reg. UE n. 29/2012 (ad esempio conserve sott'olio, prodotti dolciari e da forno, etc.);
- b) destinati ad usi non alimentari (ad esempio all'industria cosmetica; alla produzione di energia, etc.)
- c) destinati all'autoconsumo;

Soggetti obbligati alla tenuta del "registro provvisorio": Iscrizione al SIAN - Portale dell'olio d'oliva

Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del citato registro sono tenuti ad iscriversi al SIAN. La procedura da seguire è la seguente:

- a) collegarsi al portale dell'olio d'oliva disponibile nel SIAN, digitando nella barra degli indirizzi del proprio browser l'indirizzo web <https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do>;
- b) cliccare il link "RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SIAN";
- c) compilare la scheda con le informazioni richieste che sono le seguenti :

- CUAA (codice fiscale) in caso di persona fisica
- CUAA (codice fiscale della Società) in caso di persona giuridica e codice fiscale del legale rappresentante della Società stessa.
- Recapito telefonico
- Casella di posta elettronica alla quale sarà spedito il codice personale (PIN) per l'accesso

ai servizi telematici

d) allegare copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

L'AGEA provvederà alla verifica della richiesta di iscrizione e alla successiva trasmissione del codice personale (PIN) per posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di iscrizione. I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) saranno trattati da AGEA nel pieno rispetto del D.lgs. n.196/2003 ed esclusivamente per la gestione anagrafica degli utenti e per la corretta operatività del sistema informativo nonché per l'assistenza e le abilitazioni ai profili di servizio e l'invio di comunicazioni agli stessi anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Il servizio di iscrizione al Portale dell'olio d'oliva sarà disponibile agli operatori a far data dal 31 gennaio 2014.

Tenuta del “registro provvisorio” obbligatoriamente in modalità telematica

L'accesso a tale registro è effettuato, tramite CUA e codice personale (PIN) ricevuto all'atto dell'iscrizione al SIAN, collegandosi al portale dell'olio d'oliva (indirizzo web: <https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do>) dove è presente apposita funzionalità telematica per la registrazione delle annotazioni riepilogative mensili.

Le registrazioni devono essere effettuate entro il 10 del mese successivo a quello a cui le stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che non è possibile dopo tale data effettuare modifiche ai dati registrati.

Nella sezione “documentazione” del citato portale dell'olio sarà resa disponibile una apposita guida che riporta le istruzioni operative per la compilazione del registro provvisorio reperibile anche sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it/) e di AGEA (www.agea.gov.it).

Sono tenuti alla compilazione del registro provvisorio tutti i soggetti che detengono/movimentano:

- olio extravergine di oliva,
- olio di oliva vergine,
- olio di oliva lampante,
- olio di oliva raffinato,
- olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini),

- olio di sansa di oliva greggio,
- olio di sansa di oliva raffinato,
- olio di sansa di oliva.

Si precisa che l'obbligo di tenuta del registro provvisorio riguarda anche:

- gli oli assoggettati al sistema di controllo DOP/IGP di cui all'art. 7 comma 2 del DM del 10/11/2009 n. 8077.
- gli olivicoltori di cui all'art. 7 comma 3 del DM del 10/11/2009 n. 8077 (ovverosia olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda molite, presso il frantoio o di terzi) per i quali decade l'esenzione

Gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, esclusivamente per le movimentazioni degli oli classificati DOP/IGP e degli oli di oliva lampanti, possono scegliere se effettuare le relative registrazioni direttamente nel predetto registro telematico (in quanto già implementato con tali classificazioni) oppure provvedere per tali oli alla compilazione mensile del registro provvisorio.

Al riguardo si precisa che l'opzione scelta deve essere mantenuta per l'intero periodo transitorio di registrazione dei carichi e scarichi.

Le registrazioni relative al mese di gennaio 2014 potranno essere effettuate entro il 10 marzo 2014.

Il registro provvisorio sarà disponibile agli operatori a far data dal 14 febbraio 2014.